

**CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE
E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE**

***Entro il 4 novembre 2021 va presentata la comunicazione
all'Agenzia delle Entrate per il "nuovo credito d'imposta"
previsto dall'art. 32 del decreto Sostegni bis***

PREMESSA

Il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (*"Decreto Rilancio"*), convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha introdotto nel corso del 2020 una serie di *"crediti di imposta"* relativi alle spese sostenute per contrastare la diffusione del Covid-19.

In particolare, il Decreto ha previsto un *"credito di imposta"* per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Analoga agevolazione è stata riproposta dal Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*"Decreto Sostegni bis"*) convertito, con modificazioni, in legge 23 luglio 2021, n. 106 con il quale è riconosciuto un *"credito d'imposta"*, **in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, **fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario**.

La nuova versione del *"credito d'imposta"* prevede che lo stesso sia utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24.

LA NORMATIVA

Si riporta il contenuto dell'articolo 32, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*"Decreto Sostegni-bis"*) pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 convertito, con modificazioni, in Legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021).

Articolo 32

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la

sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il "**credito d'imposta**" spetta nella **misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021** fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, **l'ammontare massimo del "credito d'imposta" fruibile è pari al "credito d'imposta" richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 12 novembre 2021.** A partire dal giorno successivo alla pubblicazione di tale provvedimento sarà possibile utilizzare il credito in compensazione, mediante il codice tributo che verrà reso noto con apposita risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni) all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.



Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all'importo del "**credito d'imposta**" e non a quello delle *spese ammissibili*.

I SOGGETTI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE

Possono accedere al “**credito di imposta**” i medesimi soggetti già indicati nel “*Decreto Rilancio*”, ossia gli esercenti attività d’impresa, arte o professione – indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato – nonché gli enti non commerciali compresi quelli del Terzo del settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti.


I soggetti destinatari della presente agevolazione risultano, pertanto, essere i seguenti:

- imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
- persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (*bed and breakfast, case vacanze per affitti brevi*) a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Con riferimento alle **strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale**, poiché non sono state ancora varate le norme che prevedono il “*bollino*” per queste strutture, viene disposto che, per tutte le strutture, a *carattere non imprenditoriale non munite di codice identificativo regionale*, è possibile l’**autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva**.

Nel caso del “**credito di imposta per le spese di sanificazione**” la norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell’ambito soggettivo anche:

- **i soggetti in regime forfetario** (art. 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014);
- **i soggetti in regime di vantaggio** (art. 27, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011);
- **gli imprenditori e le imprese agricole**, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.



SOGGETTI ESCLUSI

La circolare n. 20/2021 aveva precisato che **non sono inclusi**, tra i soggetti che possono fruire del credito in esame, **coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente**, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.



ENTI NON COMMERCIALI

Come precedentemente indicato sono ammessi al beneficio gli *enti non commerciali*, inclusi gli enti del Terzo Settore e gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti.

I citati enti possono usufruire del “**credito di imposta**” anche nell'ipotesi in cui l'ente svolga, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.

AMBITO OGGETTIVO

Sono ammesse al beneficio le spese riguardanti, uno od entrambi, i seguenti interventi:

1. **sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti** utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
2. **acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza**, e in particolare:
 - **dispositivi di protezione individuale** tra cui guanti, mascherine, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - **prodotti detergenti e disinfettanti**;
 - **dispositivi di sicurezza**, diversi da quelli di protezione individuale, come: *termometri, termoscanter, tappeti e vaschette igienizzanti*, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - **dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi.

Oltre alle spese precedentemente indicate, il “*Decreto Sostegni bis*” **agevola anche le spese sostenute per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali**.

SPESE PER ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI

Con **circolare 20/E/2020**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti che si ritiene possano essere applicati anche alla nuova formulazione del credito. In particolare, è stato chiarito che, per attività di “*sanificazione*”, si intende quell'attività finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19.

La circolare chiarisce che tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente **apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti**.

Le **spese di sanificazione possono essere svolte anche in economia dal soggetto beneficiario** avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Sul punto l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nella già menzionata fattispecie, devono essere rispettate le indicazioni contenute nei *Protocolli di regolamentazione vigenti*, come attestato da documentazione interna.

In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima

(documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati.

Per talune attività, *le spese di sanificazione* (degli ambienti e degli strumenti), in quanto **costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell'attività esercitata** (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.) possono essere già previste, a prescindere dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Anche in tal caso - *purché si tratti di spese sostenute dal 1° giugno 2021 al 31 agosto 2021*, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

SPESE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI ALTRI DISPOSITIVI ATTI A GARANTIRE LA SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI

Come già indicato con la circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E i **dispositivi individuali agevolati** sono rappresentati da:

- **mascherine chirurgiche**, *Ffp2 e Ffp3*,
- **guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari.**

Nel caso in cui per alcuni dispositivi di protezione individuale è richiesta la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, l'Agenzia delle Entrate precisa che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

L'Agenzia delle Entrate, infine, considera ammissibili al beneficio anche le **spese sostenute per l'acquisto di articoli di abbigliamento protettivo**, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, etc. - sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea - necessari, tra l'altro, a prevenire e contenere la diffusione della malattia Covid-19.

Danno diritto, inoltre, al "**credito d'imposta**" anche le **spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021** per la **somministrazione di tamponi** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali.

MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO

Il testo del Decreto-legge dispone che siano agevolate le *«spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021»*, pertanto, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

1. **per le persone fisiche**, *compresi gli esercenti arti e professioni*, **e per gli enti non commerciali**, nonché per *le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata*, al **criterio di cassa** e, quindi, *alla data dell'effettivo pagamento*, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata, che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
2. **per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria**, al **criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo giugno/agosto 2021, *indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.*

Il calcolo del "**credito d'imposta**" spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile (sull'imponibile) al netto dell'Iva laddove dovuta.

L'IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il "**credito d'imposta**" così come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all'investimento principale.

Il credito d'imposta è **utilizzabile**:

- **in compensazione**, successivamente all'avvenuto pagamento;
- **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'utilizzo in compensazione del "**credito d'imposta**" deve avvenire tramite *modello F24* da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. A tal fine verrà istituito apposito codice tributo.



UTILIZZO IN DICHIARAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

In relazione all'utilizzo del credito nella dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la spesa per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale è stata sostenuta.

Dal momento che le spese agevolabili devono essere sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, il "**credito d'imposta**" dovrà essere utilizzato nella dichiarazione del prossimo anno (Modello redditi 2022, anno 2021).

RILEVANZA FISCALE DEI CREDITI D'IMPOSTA

Il "**credito d'imposta**" per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.**

Il già menzionato credito d'imposta, oltre a non concorrere, così come letteralmente precisato nella norma, alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap, **non concorre**:

- ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR);
- ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi (art. 109, comma 5, del TUIR).

APPROVAZIONE DEL MODELLO PER FRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE

Il **Provvedimento n. 191910/2021 del 15 luglio 2021**, definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del "**credito d'imposta**" per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione.

Il modello approvato è stato predisposto per consentire, ai soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge, per godere dei "**crediti d'imposta**" (art. 32 "*Decreto Sostegni bis*"), di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Tale comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante:

- a) il **servizio web** disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- b) i **canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate.


A seguito della presentazione della comunicazione viene rilasciata, *al massimo entro 5 giorni*, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE e CREDITO D'IMPOSTA

La **comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021**. Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione è previsto, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, il rilascio della ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

Nello stesso periodo, di cui al punto precedente, è possibile:

- inviare una nuova comunicazione**, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Se l'ultima comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i *crediti d'imposta* di cui al presente provvedimento e la comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d'imposta, per l'altro *credito d'imposta* resta valida l'ultima Comunicazione;
- presentare la rinuncia integrale** al "*credito d'imposta*" precedentemente comunicato, con le stesse modalità utilizzate per l'invio della comunicazione originaria.

	
COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (Credito d'imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)	
BENEFICIARIO	Codice fiscale
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale Codice carica
SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 32 D.L. n. 73/2021)	Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 ,00
	Credito d'imposta ,00
RINUNCIA	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non va compilato il riquadro delle spese agevolabili) <input type="checkbox"/>
SOTTOSCRIZIONE	Data FIRMA
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO

Nel riquadro deve essere indicato l'ammontare delle spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, nonché il relativo "*credito d'imposta*", pari al 30% di tali spese e comunque non superiore a 60 mila euro.

Nel campo "**Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021**" deve essere indicato l'ammontare delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a

garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.

Nel campo "**Credito d'imposta**" deve essere indicato (*arrotondato all'unità di euro*) il 30% dell'importo indicato nel campo "*Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021*", nel caso in cui il risultato sia superiore a 60 mila euro, in questo campo deve essere indicato l'importo di 60 mila euro.